

## CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 24 del 08 agosto 2018

**Oggetto: Rettifica e correzione errore materiale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 04 luglio 2018, avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e del Fondo Pluriennale vincolato per l’esercizio finanziario 2017”.-**

L’anno duemiladiciotto addì 08 (otto) del mese di agosto alle ore 18.30, nella Sala riunioni del Consorzio Servizi Val Cavallina Val Cavallina, in Trescore Balneario (Bg), si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Val Cavallina, nelle persone dei Signori:

		presenti	assenti
1.	Trapletti Luciano                      Presidente	X	
2.	Giovanni Cattaneo	X	
3.	Venturin Paola Ilaria		X
4.	Zappella Sergio	X	
Totale		3	1

E’ presente, con funzioni di segretario verbalizzante, il dott. Angelo Zamblera, Direttore del Consorzio Servizi Val Cavallina.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Luciano Trapletti, in qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Il sottoscritto dott. Angelo Zamblera, responsabile dell’area economica-finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità del provvedimento che segue ai sensi del vigente statuto consortile e dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che in data 04 luglio 2018 con propria deliberazione n. 17 ha provveduto all'approvazione del "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e del Fondo Pluriennale vincolato per l'esercizio finanziario 2017";

CONSIDERATO che da un successivo riesame della citata deliberazione è emerso un errore materiale nell'indicazione delle deliberazioni poste a presupposto e premessa del provvedimento;

RAVVISATA, quindi, la necessità di procedere alla correzione della citata imprecisione, riformulando e rettificando il testo della deliberazione al punto in cui si cita erroneamente la "Variazione n. 1 al bilancio di previsione", che si rettifica in "variazione al fondo pluriennale vincolato (FPV), ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 175, comma 5 – quater, lettera b), in recepimento della determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 250/SS del 31/12/2017";

**Per tali premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, si approva la seguente deliberazione:**

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4)."

PRESO ATTO dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, secondo cui "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui".

---

CONSIDERATO quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 in tema di gestione dei residui: "In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

RILEVATO che la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione".

VALUTATO quanto disposto dall'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

RILEVATO che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2017, i Responsabili di Settore, ognuno per quanto di propria competenza, hanno proceduto ad un'approfondita verifica, da cui è emersa la necessità di provvedere al mantenimento, alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese già impegnate ma non esigibili al 31/12/2017 come da allegati relativi all'elenco dei residui riaccertati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

PRESO ATTO che le reimputazioni sopra evidenziate, sia di parte corrente sia di parte capitale, originano variazioni al bilancio di previsione riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la parte spesa del bilancio.

RILEVATO quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011: "Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. [...] Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In

---

tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.”

RITENUTO necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione così come da allegato prospetto denominato “Riaccertamento ordinario” allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

PRESO ATTO che il parere del revisore, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, verrà acquisito e integrato nel parere complessivo che sarà espresso in sede di approvazione del rendiconto di gestione;

ACQUISITI a tal fine i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile fornito dal Responsabile del servizio finanziario;

VISTO il D. Lgs 118/2011

Con voti favorevoli ed unanimi resi in forma palese

#### DELIBERA

- 1) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011 relativi al consuntivo 2017, come risulta dall'allegato elenco dei residui definitivi al 31/12/2017 accertati;
- 2) di variare nella parte entrata a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato, per un importo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, determinato come da risultante dall'allegato denominato **“variazione al fondo pluriennale vincolato (FPV), ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 175, comma 5 – quater, lettera b), in recepimento della determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 250/SS del 31/12/2017”**;
- 3) di conferire al Responsabile del servizio finanziario l'incarico di riaccertare le entrate e le spese eliminate in quanto non esigibili al 31/12/2017 e di reimputarle agli esercizi finanziari evidenziati in sede di riaccertamento ordinario;
- 4) di dare atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2017;
- 5) di trasmettere il presente documento al Tesoriere dell'Ente.

Con successiva ed unanime votazione favorevole, resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del D. Lgs 267/2000 per accertati motivi di urgenza.

---

---

Il Presidente

F.to Luciano Trapletti

.....

Il Direttore

F.to Angelo Zamblera

.....

---

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo pretorio digitale del Consorzio il giorno 19 settembre 2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 19 settembre 2018 al 03 ottobre 2018.

Lì 19 settembre 2018

Il Direttore

f.to Angelo Zamblera

.....

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, .....

Il Direttore  
Angelo Zamblera

.....

---

Questa deliberazione è divenuta esecutiva in data:

.....

Il Direttore  
f.to Angelo Zamblera

.....

---